COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

UNIONE COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

COMUNE di LISCATE

Parere n. 7/2025 ***Data 26/05/2025***	APPROVAZIONE DEL PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA -

Il Collegio dei Revisori dell'Unione Comuni Lombarda Adda Martesana nelle persone dei Sigg. Andrea Gamba (Presidente), Mario Porta e Massimiliano Rancati (Componenti), nominato con delibera n. 16 del 30/11/2022

PREMESSO che

- Il comune di Liscate detiene una partecipazione sociale pari al 0,5548 % del capitale sociale in CAP Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico, detenuto da n. 196 Comuni;
- CAP Holding S.p.A., svolge, secondo il modulo dell'*in house providing*, l'attività inerente al servizio idrico integrato in favore degli Enti Locali soci con decorrenza 1° gennaio 2014 e durata di anni venti, giusta Convenzione di affidamento sottoscritta il 20 dicembre 2013 con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, e successivamente adeguata il 29 giugno 2016 alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, ed il sistema idrico n. 656/2015/R/IDR;
- CAP Holding S.p.A., intende entrare nella compagine societaria acquisendo da AMGA Legnano S.p.A., società a capitale interamente pubblico il 20% del capitale sociale di AEMME Linea Ambiente - ALA S.r.l., società preesistente a capitale interamente pubblico che svolge l'attività inerente ai servizi di igiene urbana ed ambientale in favore degli Enti Locali che ne detengono una partecipazione indiretta, secondo il modulo dell'*in house* a cascata.

CONSIDERATO che:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica entrato in vigore il 23/09/2016 e norme correlate e successive impone
  - che l'atto di acquisto di una partecipazione sia analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 TUSP, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
  - che sia verificata la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
  - che lo schema di atto deliberativo sia sottoposto a forme di consultazione pubblica.
  - che l'atto deliberativo sia sottoposto all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  - che l'atto deliberativo sia sottoposto alla Corte dei conti per il rilascio del relativo parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

VISTE le motivazioni addotte e la documentazione proposta in merito:

- AI PRESUPPOSTI DELL'OPERAZIONE E ALLE FINALITÀ PUBBLICHE PERSEGUITE DALLE PARTI;
- ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO E NAZIONALE PER L'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE (ARTT. 4, 5, 7 E 8 DEL D.LGS. N. 175/2016 - TUSP);
- ALLE RAGIONI E ALLE FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SUL PIANO DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA;
- ALLE RAGIONI E ALLE FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SUL PIANO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA, ANCHE IN ORDINE ALLA GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO;
- ALLA COMPATIBILITÀ DELL'OPERAZIONE CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- ALLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO PREVISTO CON LE NORME DEI TRATTATI EUROPEI E, IN PARTICOLARE, CON LA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE.
-

CONSIDERATO che:

-L'Operazione riguarda due società *in house* operative in ambiti di servizio pubblico locale a rete, attraverso un processo aggregativo che evita di creare una New.Co..

- Per l'acquisto della partecipazione in ALA s.r.l., oltre che per far fronte alle risorse necessarie per dare esecuzione all'Operazione, CAP Holding attingerà dal proprio Piano degli Investimenti, destinato a tutti i progetti di sinergia *water-waste* nell'ambito dell'Economia Circolare (fuori tariffa) per complessivi 27,6 milioni di Euro, già approvato dall'organo assembleare il 26 giugno 2024.

- Poiché l'operazione non è condizionata ad alcun aumento di capitale di CAP Holding nessun impegno economico è richiesto all'Amministrazione comunale per l'acquisizione della quota.

- Essendo una operazione pubblico – pubblico che mira innanzitutto a conservare gli affidamenti *in house providing* in capo ad ALA S.r.l., e ad espanderli sempre secondo la stessa modalità di gestione a favore dei comuni soci di CAP Holding operanti nel territorio di riferimento, l'alienazione rientra nelle ipotesi eccezionali di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP.

- l'Operazione persegue l'interesse pubblico strategico di realizzare una *partnership* pubblico-pubblico con lo scopo, da un lato, di mettere a disposizione dei Comuni soci un veicolo industriale pubblico cui affidare il servizio integrato della gestione dei rifiuti secondo il modulo dell'*in house providing* a cascata valutando, contestualmente, di razionalizzare le proprie partecipazioni riducendole; dall'altro lato, l'Operazione consente di realizzare rilevanti sinergie a beneficio del servizio idrico integrato attualmente svolto da CAP Holding, volte a produrre vantaggi economici e industriali, anche per le sue partecipate e con ricadute immediate a beneficio delle Amministrazioni socie e degli utenti finali del servizio.

- dalla documentazione esaminata si rileva l'assenza di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari a favore della Società riconducibili ad "aiuti di Stato" in quanto l'operazione non realizza alcun trasferimento di risorse pubbliche a favore di impresa o produzione tale da attribuire un vantaggio economico selettivo in grado di falsare o minacciare di falsare la concorrenza (art. 107, par. 1, TFUE).

- con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 29-04-2025 avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA il comune di Liscate ha confermato la volontà di approvare l'operazione sopra

dettagliatamente descritta e ha dato mandato agli uffici di avviare una consultazione pubblica in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016. L'avviso comprensivo dello schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all'albo pretorio *online* e sul sito *web* del Comune dal 30.04.2025 al 20.05.2025, e che nel termine stabilito non sono pervenute osservazioni.

VISTO lo schema di Statuto di AEMME Linea Ambiente S.r.l. revisionato di cui all'Allegato 7 e lo schema di Patto parasociale modificato di cui all'Allegato 8 della delibera.

VISTO il parere favorevole al progetto aggregativo promosso da CAP Holding di cui alla delibera della Conferenza Metropolitana protocollo n. 74232/2025 del 16/04/2025 (Allegato 9).

VISTI i pareri favorevoli richiesti ed espressi su questa proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2, 14 e 15 della Legge Regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3-*bis* del D.L. 3 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;
- l'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ess.mm.ii.;
- l'art. 19 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- gli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16 e 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto comunale
-

nei limiti delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n.267/2000 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale di Liscate avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA.

Il collegio ricorda l'obbligo di

- Inviare l'atto deliberativo per quanto di competenza all'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, che può chiedere la modifica della delibera, se ritiene che l'atto violi le regole sulla concorrenza e, in mancanza di adeguamento da parte dell'Ente, può impugnarlo davanti al Giudice amministrativo (art. 21-bis, legge 287/1990).
- inviare l'atto deliberativo per quanto di competenza alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo.

Il Collegio inoltre invita il Comune ad esercitare il controllo analogo congiunto anche sulla nuova partecipazione indiretta; inoltre dovrà essere aggiornato il Gruppo Amministrazione Pubblica sia per la futura predisposizione del bilancio consolidato che per la ricognizione periodica delle

partecipazioni, con particolare riferimento alla possibilità di eventuale razionalizzazione delle stesse.

Pozzuolo Martesana, lì 26/05/2025

Il Collegio dei Revisori dei conti

Andrea Gamba
Mario Porta
Massimiliano Rancati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate